



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 1 Febbraio 2024**

## CASI OPERATIVI

**Criteri accertativi ai fini Imu dei fabbricati F/3**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Il 29.2.2024 scade il versamento dell'imposta di bollo**  
di Laura Mazzola

## IVA

**Le opzioni del quadro VO per l'agricoltura**  
di Luigi Scappini

## DIRITTO SOCIETARIO

**Il dissenso all'approvazione del falso bilancio**  
di Luigi Ferrajoli

## ISTITUTI DEFLATTIVI

**Abrogato l'istituto della sospensione degli effetti degli atti illegittimi o infondati**  
di Gianfranco Antico



## CASI OPERATIVI

### ***Criteri accertativi ai fini Imu dei fabbricati F/3***

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo at the top left, followed by the text "La professionalità va riconosciuta". In the center, it says "100 BEST IN CLASS" above "2024 Edition". At the bottom, it says "sponsored by TeamSystem". To the right is a circular portrait of a man and a woman standing together.

Nel 2018, un contribuente senza partita Iva rileva da un'asta immobiliare un appartamento e 2 villette facenti parte di un medesimo compendio immobiliare così strutturato: edificio di 3 piani con 10 appartamenti e 2 villette unifamiliari contigue e nel piano interrato i box.

Gli immobili vengono trasferiti col decreto di trasferimento del giudice in categoria catastale F/3 in quanto non ancora ultimati dall'impresa costruttrice.

Nell'anno successivo il contribuente presenta la CILA in Comune e inizia i lavori di manutenzione straordinaria, assegnando i lavori alle varie imprese artigiane; lavori riguardanti prevalentemente il completamento di impianti, posa pavimenti, intonaci, rivestimenti e posa di serramenti interni.

Nel 2020 si comunica al Comune la chiusura parziale dei lavori avendo terminato la manutenzione straordinaria dell'appartamento mentre nel 2022 si procede alla chiusura totale della CILA in quanto terminano anche i lavori sulle 2 villette.

Gran parte degli appartamenti facenti parte del corpo centrale dell'edificio sono terminati e abitati da diversi anni e tutti con attribuzione di rendita catastale.

In questo periodo il contribuente non versa l'imposta Imu attenendosi all'orientamento giurisprudenziale delineato dalla Cassazione con sentenze n. 23347/2004, n. 10735/2013, n. 1214/2021 e n. 6040/2023.

A fine 2023, il Comune recapita l'accertamento Imu per l'annualità 2018, calcolando l'imposta sull'area sottostante agli immobili senza, tra l'altro, esporne nemmeno le modalità di calcolo.

Il comportamento del contribuente è corretto e in caos di risposta positiva quali argomentazioni possono essere addotte a propria difesa?



[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Il 29.2.2024 scade il versamento dell'imposta di bollo**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Scade il prossimo **29.2.2024** il termine per il versamento dell'**imposta di bollo**, relativa al **quarto trimestre dell'anno 2023**, sulle **fatture elettroniche con importi non assoggettati ad Iva con valore superiore a 77,47 euro**. Si rammenta, al riguardo, che il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il 2023, ai sensi dell'**articolo 6, comma 2, D.M. 17.6.2014**, ha le seguenti scadenze:

- **31.5.2023**, in relazione al **primo trimestre**;
- **2.10.2023**, in relazione al **secondo trimestre**;
- **30.11.2023**, in relazione al **terzo trimestre**;
- **29.2.2024**, in relazione al **quarto trimestre**.

Il versamento in scadenza **il 31.5.2023** poteva essere eseguito entro la scadenza successiva, del 2.10.2023, se l'importo dovuto era di **importo non superiore a 5.000 euro**.

Successivamente, se il versamento in scadenza il 2.10.2023, e relativo ai primi due trimestri, era di importo non superiore a 5.000 euro, poteva essere eseguito entro la **terza scadenza del 30.11.2023**.

Infatti, al fine di **ridurre gli oneri amministrativi** a carico dei contribuenti, il D.L. 73/2022, convertito nella L. 122/2022, ha introdotto **semplificazioni** per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando **da 250 a 5.000 euro** il limite di importo entro il quale è possibile **effettuare il versamento cumulativo**.

Ai fini del pagamento, si rileva che sono previste le seguenti **modalità di pagamento**:

- mediante **addebito diretto sul conto corrente bancario del contribuente**;
- mediante **presentazione del modello F24**.

Con la prima modalità, il pagamento è eseguito indicando, sull'apposito campo del portale "Fatture e corrispettivi", il **codice Iban del conto corrente intestato al contribuente**.



Una volta confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza del codice Iban indicato ed è consegnata una **prima ricevuta** attestante l'inoltro della richiesta di pagamento.

Successivamente, viene rilasciata una seconda ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, ovvero l'esito negativo dello stesso.

Con la seconda modalità occorre procedere alla **compilazione diretta del modello F24**, ovvero all'**utilizzo del modello predisposto dall'Agenzia delle entrate e scaricabile dal portale**.

Tale modello deve essere **pagato come di consueto**.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- **2521**, per il **primo trimestre**;
- **2522**, per il **secondo trimestre**;
- **2523**, per il **terzo trimestre**;
- **2524**, per il **quarto trimestre**;
- **2525**, per eventuali **sanzioni** collegate alla **tardività di pagamento**;
- **2526**, per eventuali **interessi** collegati alla **tardività di pagamento**.

Si evidenzia che, nell'ipotesi di versamento cumulativo, all'interno del modello F24 devono essere **separatamente indicati i diversi trimestri**, utilizzando codici tributo distinti.



## IVA

### ***Le opzioni del quadro VO per l'agricoltura***

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

### Impresa agricola: disciplina civilistica e fiscale

Scopri di più

Il **comparto agricolo** fruisce di **regime “speciali”**, sia per quanto riguarda le imposte **dirette** sia per le **indirette**.

A seguito della **riforma** del **regime opzionale** (attuata con il **D.P.R. 442/1997**), ai fini dell'**efficacia** della scelta operata rileva il **comportamento concludente**, come affermato nell'[articolo 1, D.P.R. 442/1997](#), ai sensi del quale:

- “*L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili*”;
- “*La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività*”.

In senso **conforme** si è espressa, a commento della riforma, anche l’Agenzia delle entrate affermando che “*con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validità dell’opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all’ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell’opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori*” ([circolare n. 209/E/1998](#)).

Ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 471/1997](#), la **mancata comunicazione** dell'**opzione** (o della revoca) esercitata sulla base del comportamento concludente (fin dall’inizio dell’anno) comporta una **sanzione da 250 a 2.000 euro**.

Si ricorda che, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 3, D.P.R. 442/1997](#):

- l’opzione **vincola** il contribuente almeno per un **triennio**;
- **trascorso** il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta **valida** per **ciascun anno** successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.



Il **quadro VO** della dichiarazione Iva è dedicato alle scelte opzionali.

Nella **sezione 1** devono essere formalizzate le **scelte** relative al **regime Iva**. Come noto, gli [articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), prevedono un **regime speciale** per i produttori agricoli che:

- provvedono rispettivamente alla **cessione di prodotti** ricompresi nella Prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 e;
- effettuano **prestazioni di servizi** nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 3, dell'[articolo 2135, cod. civ.](#).

I regimi ivi delineati rappresentano, al rispetto dei requisiti richiesti, il **regime naturale**; tuttavia, il comma 11, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), nonché il comma 2, dell'[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), consentono di optare per **l'applicazione delle regole ordinarie**.

Il **rigo** dedicato a tali opzioni è il **VO3** che, in realtà, si occupa anche della facoltà per i c.d. **agricoltori in regime di esonero** previsti dal comma 6, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), di **optare per le regole ordinarie**. Tale rigo interessa sostanzialmente i soggetti che:

- nell'arco dell'anno solare precedente hanno realizzato un **volume di affari non superiore a 7.000 euro** composto per almeno i 2/3 da prodotti che danno diritto all'applicazione del regime speciale;
- sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli **obblighi documentali e contabili**, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

La successiva **sezione 2** contiene le **opzioni** e le **revoche** agli effetti delle **imposte sui redditi**. Nello specifico, i righi di interesse per il mondo dell'agricoltura sono rispettivamente:

- **VO22** contenente la scelta del regime da applicare per la tassazione delle **attività ricomprese** nell'[articolo 56-bis, Tuir](#), e quindi:
  - le attività dirette alla **produzione di vegetali** esercitate **oltre il limite** stabilito dall'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#);
  - le **attività connesse** di **prodotti non** ricompresi nel **Decreto Mef** previsto dalla lettera c) dell'[articolo 32, Tuir](#);
  - le **prestazioni di servizio**;
  - le attività dirette alla **commercializzazione** di **piante vive** e prodotti della **floricoltura** acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici;
- **VO23** da compilare a cura delle **società agricole**, di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#).
- **VO24** dedicato alle **società di persone** e alle **Srl**, costituite da **imprenditori agricoli**, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, per le quali è prevista l'opzione per la determinazione del reddito applicando,



- all'ammontare dei ricavi, il coefficiente di **redditività del 25%**;
- **V025** riservato alla scelta per il regime impositivo da applicare, come previsto dall'[articolo 1, comma 423, L. 266/2005](#), alla produzione di **energia da fonte rinnovabile** eccedente i limiti individuati.

Infine, la **sezione 3** contiene le **opzioni** e le **revoche** agli effetti dell'Iva e delle imposte sui **redditi**. Le attività interessate sono rispettivamente **l'agriturismo**, **l'enoturismo** e **l'oleoturismo**.

Come noto, l'[articolo 5, L. 413/1991](#), individua, ai commi 1 e 2, i regimi speciali ai fini dell'imposizione diretta e Iva, da applicare all'attività agrituristiche esercitata dagli imprenditori agricoli. Il successivo **comma 3** prevede la possibilità di **poter applicare per le regole ordinarie**; tuttavia, tale scelta vincola il contribuente per entrambe le imposte. Tale regime impositivo si rende applicabile anche alle **attività enoturistiche e oleoturistiche**. In questo caso, i righi interessati sono **V032 V035 e V036**.



## DIRITTO SOCIETARIO

### ***Il dissenso all'approvazione del falso bilancio***

di Luigi Ferrajoli

Convegno di aggiornamento

### **Predisposizione del bilancio d'esercizio 2023**

[Scopri di più](#)

Un tema di grande interesse riguarda la **responsabilità** del **Presidente del Consiglio di amministrazione** in caso di **fallimento** della società, con riferimento all'ipotesi di **falso in bilancio**, di cui all'[articolo 2621 cod. civ.](#)

Con la recente **sentenza n. 47900/2023**, la Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale, ha disposto l'annullamento, **con rinvio in ordine alla sentenza di condanna**, emessa nei confronti del prefato soggetto, con motivazione che, di seguito, si ripercorre nelle **parti salienti**.

Nelle argomentazioni poste a sostegno del ricorso per legittimità, la difesa dell'imputato aveva lamentato il difetto e la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza, nel caso concreto, **dell'elemento soggettivo**. Più specificamente, era stato sottolineato come, nella valutazione della posizione del predetto imputato, il Giudice di merito avesse omesso di considerare le iniziative assunte al fine di **impedire l'approvazione del bilancio** di riferimento, avvenuta **contro la sua volontà**, dopo che l'esperto da lui incaricato della verifica della situazione contabile **non aveva avuto accesso alla documentazione**.

In sostanza, il Presidente, senza esito, avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per **impedire** l'evento, ossia:

1. le **appostazioni non veritieri** riguardavano operazioni risalenti negli anni e **non imputabili** al proprio periodo di gestione e da lui **non immediatamente percepite** al momento della redazione del progetto di bilancio;
2. il progetto di bilancio dal medesimo predisposto con i propri collaboratori aveva evidenziato **ingenti perdite** e un crollo del fatturato, offrendo una immagine della società che, **in assenza di un progetto di ristrutturazione**, era **destinata al fallimento**;
3. in epoca anteriore alla approvazione del bilancio, aveva incaricato un consulente esterno per l'attestazione di un **piano di risanamento**;
4. al consulente **non era stata consegnata la documentazione** relativa ai costi sostenuti e capitalizzati;
5. in tale situazione, il Presidente aveva deciso di **non convocare l'assemblea** per **l'approvazione del bilancio**;



6. malgrado ciò, il bilancio era stato approvato, in sua assenza, da una assemblea **illegittimamente** tenutasi, perché priva di formale convocazione;
7. dunque, **il bilancio era stato approvato contro la volontà dell'imputato.**

Impugnata la delibera di approvazione del bilancio, il Presidente era stato poi **estromesso** dalla gestione della società quando, nel corso dell'assemblea, tutti gli altri consiglieri rassegnavano le dimissioni, provocando la **decadenza dell'intero Consiglio**.

Ciò posto, il ricorrente aveva anche stigmatizzato **l'erroneo inquadramento dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta societaria** che la Corte di Appello ricostruirebbe come **dolo eventuale** riferito al dissesto, senza tenere conto del **dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico** (specificamente assente da parte dell'imputato) **richiesto dal reato presupposto di falso in bilancio**, secondo la norma incriminatrice all'epoca vigente.

La Suprema Corte, pur ritenendo **infondate** le censure che, pur trattando dell'elemento soggettivo, evocano surrettiziamente **l'insussistenza e/o l'interruzione del nesso di causalità** tra condotta e dissesto, ha considerato **fondato** il ricorso nella parte in cui si lamenta la **mancanza dell'elemento soggettivo** della bancarotta societaria.

Ad avviso del Giudice di legittimità, infatti, la Corte di appello si era riportata ad una errata ricostruzione dell'elemento psicologico del reato, di cui all'[articolo 223, comma 2, n. 1, L. F.](#), focalizzando la propria attenzione solo sulla **copertura soggettiva dell'evento del reato**, così dimenticando che, **anche il reato presupposto di falso in bilancio** deve essere **integrato nelle sue componenti soggettive**.

Nel reato di **bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio**, l'elemento soggettivo presenta una **struttura complessa** comprendendo, oltre alla consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, il **dolo generico** (la rappresentazione del mendacio), il **dolo specifico** (profitto ingiusto) ed il **dolo intenzionale** di inganno dei destinatari. Inoltre, il pregiudizio interessato dal dolo del reato fallimentare “*non sempre coincide con la volontà di danno supposto dalla norma penal/societaria, sicché non necessariamente la dimostrazione del dolo specifico del reato societario esaurisce l'onere probatorio sul momento soggettivo della bancarotta di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1*”.

Tale errore di impostazione si è tradotto in **vuoto motivazionale**, dato che il giudice di merito ha del tutto **pretermesso** di esaminare il **profilo soggettivo nella sua struttura complessa**.

Per tale ragione la Suprema Corte ha disposto un annullamento con rinvio.



## ISTITUTI DEFLATTIVI

# **Abrogato l'istituto della sospensione degli effetti degli atti illegittimi o infondati**

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

## **Riforma fiscale: le novità del contenzioso**

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

L'[articolo 1, D.Lgs. 219/2023](#), reca una serie di modifiche allo statuto del contribuente, introducendo il novellato [articolo 10-quater, comma 1, L. 212/2000](#), nel contesto del quale sono riportati specifici casi in cui l'Amministrazione finanziaria procede **obbligatoriamente** all'**annullamento** o alla **rinuncia** ad atti di imposizione.

La norma, in particolare, stabilisce che l'Amministrazione finanziaria procede (in tutto o in parte) **all'annullamento di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione**, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di **manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione**:

- errore di **persona**;
- errore di **calcolo**;
- errore sull'individuazione del **tributo**;
- errore **materiale del contribuente**, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria;
- errore sul **presupposto d'imposta**;
- mancata considerazione di **pagamenti d'imposta** regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione **successivamente sanata**, non oltre i termini (ove previsti) a pena di decadenza.

Il comma 2, del nuovo [articolo 10-quater, L. 212/2000](#), specifica, invece, i casi in cui l'Amministrazione finanziaria **non procede all'annullamento** d'ufficio, ovvero alla **rinuncia all'imposizione**:

- nel caso sia intervenuta **sentenza passata in giudicato** ad essa favorevole;
- in caso di atti definitivi, decorso **un anno dalla definitività** per mancata impugnazione.

Inoltre, sempre nell'ambito della L. 212/2000, il legislatore delegato ha introdotto l'[articolo 10-quinquies](#), che, al comma 1, indica i casi in cui l'esercizio del **potere di autotutela** non è obbligatorio, ma **facoltativo**. Nello specifico, si prevede che, fuori dei casi di cui all'[articolo 10-](#)



**quater** (dove l'esercizio di autotutela come abbiamo visto è obbligatorio), l'Amministrazione finanziaria può comunque **procedere all'annullamento**, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla **rinuncia all'imposizione**, senza necessità di istanza di parte, **anche in pendenza di giudizio** o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza **dell'atto o dell'imposizione**.

In questa nuova cornice normativa, **a decorrere dallo scorso 18.1.2024** (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 219/2023), **è abrogato** integralmente **l'articolo 2-quater, D.L. 564/1994**.

Detta norma riconosceva – **al comma 1 bis** – anche **il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appariva illegittimo o infondato**.

In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessava con la **pubblicazione della sentenza**.

La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale aveva termine con la **notificazione**, da parte dello stesso organo, **di un nuovo atto**, modificativo o confermativo di quello sospeso.

Allo stato, pertanto, abrogato **l'articolo 2-quater, D.L. 564/1994**, il contribuente può utilizzare solo gli **strumenti ordinari**, e cioè la **sospensione giudiziaria**, ex **articolo 47, D.Lgs. 546/1992** e la **sospensione amministrativa**, ex **articolo 39, D.P.R. 602/1973**, se **ne ricorrono i presupposti**.

**Nel primo caso**, il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un **danno grave ed irreparabile**, può chiedere alla **Corte di Giustizia Tributaria** di primo o di secondo grado, presso la quale è pendente il giudizio, la **sospensione dell'esecuzione** dell'atto stesso, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato.

**Nel secondo caso**, se il ricorso contro il ruolo di cui all'**articolo 19, D.Lgs. 546/1992**, non sospende la **riscossione**, l'ufficio ha facoltà di disporla (in tutto o in parte) fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, **con provvedimento motivato**, che può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.